



COMUNE DI MOTTA VISCONTI
 PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 10/10/2020

**OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19 ISTITUZIONE
 CONTRIBUTO COMPENSATIVO TARI TASSA RIFIUTI**

L'anno **2020** addì **10** del mese di **Ottobre** alle ore **10.15**, nella Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presenza
DE-GIULI PRIMO PAOLO	Sindaco	SI
POSSI MARIA LUISA	Vicesindaco	SI
DOLDI ALBERTO	Consigliere_Ass	SI
MAGGI FEDERICO	Consigliere_Ass	SI
GALATI PATRIZIA	Assessore	SI

Assiste il Vice Segretario Comunale, ANGELA MARIA MISINO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19 ISTITUZIONE
CONTRIBUTO COMPENSATIVO TARI TASSA RIFIUTI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), in merito alle competenze della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo l'adozione di alcuni importanti provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti negativi conseguenti alla diffusione del virus;

VISTI in tal senso:

- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020 n. 13 e parzialmente abrogato dal D.L. 25 marzo 2020 n. 19;

- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45;

- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2020 n. 47;

- il D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2020 n. 52;

- il D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020 n. 55;

- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione*

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2020 n. 59;

- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020 n. 62, che estende le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2020 n. 64, che ha disposto la sospensione sull'intero territorio nazionale, dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona;

- il D.P.C.M. 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2020 n. 76, che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato al decreto, fino al 3 aprile;

- il D.P.C.M. 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2020 n. 88, che ha disposto la proroga fino al 13 aprile di tutte le disposizioni ancora vigenti al giorno 3 dello stesso mese;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020 n. 110, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*» (cd. «*Decreto Cura - Italia*»), il quale, per quanto concerne gli adempimenti relativi alla fiscalità degli Enti impositori, ha disposto:

- la sospensione dei termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dall'8 marzo al 31 maggio 2020, impendendo in tal modo la maturazione di termini amministrativi dei procedimenti nella fase di gestione dell'emergenza (art. 67);

- la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 relativamente alle cartelle di pagamento, nonché alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi emessi dai Comuni (art. 68);

VISTO il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020 n. 79, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», in cui è stato tra l'altro stabilito che, al fine di contenere e contrastare ulteriormente i rischi sanitari ed il diffondersi del contagio, potranno essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o

sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di limitazione della circolazione delle persone nonché la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti di persone, prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, potranno adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

VISTO da ultimo il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 n. 128, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», in cui sono state adottate ulteriori misure atte ad incidere anche sulle attività di competenza dei singoli Enti locali;

VISTA infine la Delibera approvata da ARERA in data 5 maggio 2020 n. 158, in cui sono state individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche colpite dalla crisi, fissando il principio secondo cui la TARI per le Utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, con riferimento alla parte variabile, in proporzione ai giorni di chiusura determinati all'emergenza sanitaria;

RITENUTO che tale delibera sia basata su presupposti che caratterizzano più la TARI corrispettiva che la TARI tributo applicata dal Comune di Motta Visconti e che la situazione che si è venuta a creare a seguito dei molteplici provvedimenti adottati da parte del Governo e da parte di ARERA rende estremamente complessa la definizione delle modalità applicative della TARI 2020, in particolare con riferimento alle Utenze non Domestiche;

RITENUTO che si debba procedere all'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività che siano assoggettate al pagamento dei tributi locali, in questo periodo di grave emergenza sanitaria;

DATO ATTO, in considerazione della situazione di emergenza sopra descritta, che con deliberazione CC n. 20 del 29/05/2020 è stato disposto il differimento della scadenza di versamento della TARI, dovute da tutte le attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare negli ultimi mesi, a causa del blocco introdotto dal Governo a seguito della diffusione del Coronavirus;

RITENUTO, pur a fronte di tale vincolo nella gestione delle proprie entrate tributarie, che sia in ogni caso necessario – a fronte della situazione di emergenza sanitaria realizzatasi negli ultimi mesi, che ha comportato l'obbligo di chiusura per molte attività produttive e di servizi, con una situazione straordinaria, che non si era mai realizzata in precedenza – intervenire per accordare delle agevolazioni a favore dei soggetti coinvolti, anche ove non siano applicabili sotto forma di esenzione dai tributi comunali;

CONSIDERATO che – a fronte dell'impossibilità di accordare esenzioni dai tributi per il periodo di attività legato all'emergenza sanitaria, non essendo prevista tale ipotesi esentativa da parte della normativa primaria vigente in materia di tributi locali – e ritenendo di non poter accollare alla totalità delle utenze le agevolazioni riconosciute solo ad una parte di esse, le agevolazioni sulla TARI dovute dalle attività produttive potranno essere accordate dal Comune mediante l'istituzione e l'erogazione di un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto a titolo di TARI dalle utenze che siano state costrette a chiudere le proprie attività a causa dell'emergenza sanitaria;

RICHIAMATA la delibera ARERA 158/2020 che ha previsto un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti da riconoscere alle attività per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza sanitaria causata dal COVID 19;

DATO ATTO delle difficoltà riscontrate nell'applicazione delle riduzioni da riconoscere alle attività per effetto della delibera di cui sopra, determinate in particolar modo dalla difficoltosa individuazione dei codici ATECO in relazione alle categorie inserite nella banca dati comunale secondo le disposizioni del DPR 158/1999;

CONSIDERATO che sono state comunque elaborate e previste delle riduzioni facendo riferimento ai periodi di chiusura indicati nell'allegato A e sulla base dei criteri della citata delibera in particolare per le seguenti categorie:

riduzione 26,85% categoria A1 (scuole)

riduzione 19,34 % categoria A1 (associazioni)

riduzione 14,76% categoria A6

riduzione 9,32% categoria A13 (cartolerie abbigliamento bambini)

riduzione 18,36 categoria A13 (beni durevoli)

riduzione 11,78% categoria A18

riduzione 11,23% categoria A20 e A 21

riduzione 18,36% categoria A22 e A24

riduzione 12% categoria A29

riduzione 25% categorie A2, A4, A13, A16, A17 e A30

DATO ATTO che l'amministrazione comunale intende riconoscere un contributo compensativo superiore a quello previsto con la deliberazione ARERA n. 158/2020 confermando che le percentuali di riduzione dovranno essere riconosciute sulla parte variabile della tariffa;

CONSIDERATO che sulla base delle risorse di bilancio disponibili è possibile riconoscere un contributo del 50% sulla quota variabile per le seguenti categorie:

categoria A1 (scuole)

categoria A1 (associazioni)

categoria A6

categoria A13

categoria A18

categoria A20 e A 21

categoria A22 e A24

categoria A29

categorie A2, A4, A16, A17 e A30

DATO ATTO che l'erogazione del contributo compensativo verrà disposta a saldo della TARI dovuta per l'anno 2020, mediante conguaglio che verrà operato direttamente nell'avviso di pagamento del singolo tributo, con compensazione totale o parziale di quanto dovuto dal contribuente a titolo di rata finale 2020, a seguito della verifica della regolarità dei relativi pagamenti delle rate pregresse, nonché di eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Ente, che siano divenuti definitivi;

DATO ATTO che la definizione del contributo spettante agli aventi diritto verrà effettuata direttamente da parte dell'Ufficio Tributi, in relazione al presupposto per cui le singole attività sono state costrette a sospendere la propria attività durante la fase di emergenza sanitaria, senza necessità di presentazione, da parte dei titolari delle attività interessate, di alcuna istanza;

RICHIAMATO l'art. 3 della deliberazione ARERA n. 158/2020 che prevede che i gestori possono riconoscere per l'anno 2020 un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato secondo le modalità indicate nell'art. 4 della citata deliberazione;

RITENUTO, sulla base delle risorse di bilancio disponibili, di prevedere un contributo compensativo di 50,00 euro per le utenze domestiche disagiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale sino a concorrenza del tributo dovuto e senza possibilità di rimborso di eventuali eccedenze (vedi Allegato 1- domanda di ammissione al bonus utenze domestiche TARI) ;

DATO ATTO che l'applicazione del contributo alle categorie sopra indicate comporterà un mancato gettito stimato di circa 40.000,00 euro;

DATO ATTO che l'importo del contributo compensativo spettante alle singole attività nonché alle utenze domestiche verrà erogato sino a concorrenza di quanto disponibile sul capitolo di spesa dedicato del bilancio dell'ente;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal:

- responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di considerare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di disporre**, l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività che siano assoggettate al pagamento della TARI in questo periodo di grave emergenza sanitaria che non abbiano potuto operare negli ultimi mesi a causa dell'emergenza sanitaria, in relazione alla TARI – TASSA sui RIFIUTI;
- **di stabilire** che – a fronte dell'impossibilità di accordare esenzioni dai tributi per il periodo di attività legato all'emergenza sanitaria, non essendo prevista tale ipotesi esentativa da parte della normativa primaria vigente in materia di tributi locali – le agevolazioni sulla TARI – TASSA SUI RIFIUTI dovuta dalle attività produttive potranno essere accordate dal Comune mediante l'istituzione e l'erogazione di un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto dalle utenze che siano state costrette a chiudere le proprie attività a causa dell'emergenza sanitaria;
- **di dare atto** che il contributo che si intende erogare quale riduzione della quota variabile alle utenze attività appartenenti alle categorie in premessa indicate è stabilito nella misura del 50%;
- **di dare atto** che il contributo previsto per le utenze domestiche disagiate è fissato nella misura di euro 50,00 e sarà erogato in base alle disposizioni della delibera ARERA 158/2020 artt. 3 e 4 e sino a concorrenza del tributo dovuto e senza possibilità di rimborso di eventuali eccedenze (vedi Allegato 1 – domanda di ammissione al bonus utenze domestiche TARI) ;
- **di stabilire** che l'erogazione del contributo compensativo verrà disposta a saldo della TARI – Tassa sui rifiuti dovuta per l'anno 2020, mediante conguaglio che verrà operato direttamente nell'avviso di pagamento, con compensazione totale o parziale di quanto dovuto dal contribuente a titolo di rata finale 2020, a seguito della verifica della regolarità dei relativi pagamenti delle rate pregresse, nonché di eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Ente, che siano divenuti definitivi;
- **di stabilire** che la definizione del contributo spettante agli aventi diritto verrà effettuata direttamente da parte dell'Ufficio Tributi senza necessità di presentazione, da parte dei titolari delle attività interessate, di alcuna istanza;
- **di stabilire** che l'importo del contributo compensativo spettante alle singole attività nonché alle utenze domestiche verrà erogato sino a concorrenza dell'importo stimato e disponibile sul bilancio dell'ente;

- **di dare atto che** le minori entrate e /o maggiori spese a carico del bilancio comunale derivanti dall'adozione del presente provvedimento saranno quantificate successivamente e si provvederà con appositi atti alle variazioni di bilancio che risulteranno necessarie;

- **di pubblicare** la presente deliberazione sul sito *internet* del Comune;

- **di dichiarare**, con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 110**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19 ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO TARI TASSA RIFIUTI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 08/10/2020

Il Responsabile di Settore
COSIMO FRANCIONE

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 08/10/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
COSIMO FRANCIONE

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
DE-GIULI PRIMO PAOLO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
ANGELA MARIA MISINO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MISINO ANGELA MARIA;1;9759221
DE-GIULI PRIMO PAOLO;2;18799999

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 10/10/2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19 ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO TARI TASSA RIFIUTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale dal 16/10/2020 al 31/10/2020 come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

è divenuta esecutiva il giorno 26/10/2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANGELA MARIA MISINO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MISINO ANGELA MARIA;1;9759221



COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO



MODULO DOMANDA NUOVA O RINNOVO BONUS SOCIALE
UTENZE DOMESTICHE TARI

1

Il/La sottoscritto/a _____
 (Cognome) (Nome)
 nato/a _____ (prov. _____)
 il ____/____/____ Codice fiscale

Consapevole che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell'art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti;

Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

PRESENTA DOMANDA DI

Ammissione

Rinnovo

AL BONUS SOCIALE PER CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE TARI

Numero componenti famiglia anagrafica _____
 Comune di residenza _____ (prov. _____)
 via/piazza _____, n° _____
 edificio _____ scala _____ interno _____

Numero identificativo ISEE _____
 Data di rilascio ____/____/____ data di scadenza ____/____/____
 Valore ISEE _____ euro

Documenti da allegare:

- documento identità del richiedente
- attestazione ISEE

**LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE
ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020**

Il/La sottoscritto/a, inoltre

DICHIARA:

- *che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell'art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti;*
- *di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;*

Informativa Privacy

- *di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016 del 27 aprile 2016, che i dati personali, acquisiti con la presente istanza saranno trattati ai fini dell'erogazione del contributo stesso.*

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, è, in relazione ai Trattamenti svolti da ciascun soggetto come nel seguito sinteticamente descritti, e ciascuno per le rispettive competenze:

- *l'Ente presso il quale viene presentata l'istanza, che riceve la domanda e valuta i requisiti soggettivi di ammissione, i cui dati di contatto del rispettivo responsabile della protezione dati sono riportati sul sito istituzionale e/o a margine di ciascun modello di istanza;*

Il dichiarante può richiedere, in qualunque momento all'Ente presso il quale ha presentato la domanda, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ai sensi del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 e s.m.i nonché, proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi del medesimo Regolamento.

Il rifiuto o l'opposizione al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere al bonussociale per contributo utenze domestiche TARI.

**La presente istanza costituisce
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR. n. 445/2000 E S.M.I.**

(Luogo, data)

(Firma del richiedente)